

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 781-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(V. Stampato Camera n. 1227)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo sul grano, adottato nel 1971 per stabilizzare il mercato e venire incontro alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo, ha consentito una proficua cooperazione tra Paesi produttori e consumatori. L'accordo è costituito da due convenzioni separate, quella sul commercio internazionale del grano e quella sull'aiuto alimentare.

Il 10 maggio 1983 sono stati adottati due ulteriori protocolli di proroga della durata di tre anni (1° luglio 1983 - 30 giugno 1986), dall'Italia e dagli altri *partners* europei, nell'attesa di giungere ad un nuovo accordo che dovrà tenere conto dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nel mercato del grano e nella situazione alimentare di molti Paesi in via di sviluppo.

Le trattative in corso per tale accordo non sono ancora riuscite a superare le divergenze su alcuni punti essenziali (prezzo, volume, ripartizione e finanziamento degli *stocks* nazionali) degli esportatori, e alcune esigenze particolari dei Paesi in via di sviluppo: di fronte alle tendenze dirigiste di questi ultimi, ci sono quelle sostanzialmente liberiste dei principali paesi esportatori (USA, Canada, Australia, Argentina). La Comunità europea sta svolgendo una faticosa opera di mediazione.

Le difficoltà incontrate hanno, comunque, suggerito la proroga delle Convenzioni per tre anni, restando inteso che i protocolli in argomento decadranno se prima della loro scadenza entrerà in vigore il nuovo accordo.

Il protocollo relativo alla convenzione per l'aiuto alimentare ha mantenuto il legame con la convenzione per il commercio del grano, stabilendo che essa decadrà se questa ultima non dovesse più essere in vigore.

Questa convenzione ha raccolto impegni dei paesi donatori per aiuti equivalenti a 7.592.000 tonnellate annue di cereali *standard*.

Il contributo a carico della Comunità economica europea è di 1.650.000 tonnellate di cereali da inviare annualmente; la Commissione della Comunità economica europea esegue il 56 per cento degli impegni, con invii diretti a carico del bilancio di quest'ultima,

mentre il restante 44 per cento è previsto a carico dei 10 paesi membri. Tra questi la quota dell'Italia è di 95.400 tonnellate annue di cereali *standard*, che verranno inviate gratuitamente ai vari Paesi in via di sviluppo.

Nel 1982 l'Italia ha contribuito per questi aiuti, nel quadro della convenzione di Washington, in entità maggiore che nel 1981, quando pure aveva già raggiunto un livello tre volte superiore alla media annua degli aiuti effettuati nel periodo 1975-1979. E cioè, nel 1982 sono state inviate oltre 175.000 tonnellate di cereali *standard* a Paesi in via di sviluppo in Africa, Asia e Sudamerica, nell'ambito della lotta contro la fame nel mondo. Nei primi nove mesi del 1983 sono state inviate 258.157 tonnellate; più del doppio di quanto il nostro Paese dovrebbe dare annualmente, in base alla convenzione di Washington.

Così è stato quasi colmato il ritardo di cinque anni, accumulato in passato, nell'adempiimento degli impegni presi dall'Italia nei confronti della convenzione stessa. E la proposta ratifica dell'attuale proroga (1983-1986) della convenzione, sommata agli arretrati, dovrebbe impegnare l'Italia, nel 1984 per circa 124.000 tonnellate di cereali.

L'entrata in vigore del protocollo per la convenzione sul commercio del grano è subordinata al deposito degli strumenti da parte dei Governi rappresentanti il 60 per cento dei voti dei Paesi esportatori e il 50 per cento di quelli dei Paesi importatori; l'entrata in vigore del protocollo della convenzione per l'aiuto alimentare è subordinata al deposito degli strumenti da parte di tutti i Governi membri.

L'accordo sul commercio del grano comporta solamente oneri per spese amministrative a completo carico, per i dieci Paesi membri, del bilancio della Comunità europea.

Tenuto conto della bontà della iniziativa e dell'urgenza della ratifica da parte dell'Italia per la esecutività dei protocolli, la Commissione affari esteri, alla unanimità, raccomanda all'Assemblea di voler approvare il disegno di legge.

MARTINI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

26 settembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 9 e all'articolo IX dei protocolli stessi.

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilità del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, a valere sulle assegnazioni per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.